

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3412

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALDEROLI, MAGISTRONI, ONGARO, ALDA GRASSI,
FRONTINI, AIMONE PRINA**

Modifiche alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico

Presentata il 30 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La cecità, sia congenita che acquisita, pur essendo la più grave delle minorazioni sensoriali, non costituisce una tragedia, ma comporta un coacervo di difficoltà supplementari rispetto a quelle inerenti la normale esistenza umana. Codeste ulteriori difficoltà possono essere tuttavia in gran parte superate con artifici ed ausili speciali, nonché con una normativa più umana e più attenta a determinate particolari situazioni e condizioni in cui un non vedente può versare.

Tra le difficoltà supplementari che affliggono l'esistenza dei ciechi primeggia l'impossibilità di spostarsi liberamente, se non a brevissimo raggio e in luoghi perfettamente conosciuti, il che si può riassumere parlando di una vera e propria assenza della libertà locomotoria. Si

tratta di un gravissimo impedimento in quanto l'assenza di codesta particolare libertà compromette grandemente la libertà individuale intesa in senso generalissimo, non solo mutilando la vita di relazione ma anche impedendo la frequenza a scuole e istituti specializzati, fino all'università e naturalmente l'esercizio di un'attività lavorativa (mestiere, arte e professione), salvo che essa sia svolta a domicilio. Questa difficoltà è stata in gran parte risolta grazie all'aiuto dei cani guida, animali fedeli e migliori amici per il non vedente che, grazie alla guida sicura e attenta del cane, può recarsi dove desidera e dove è necessario che egli vada, senza dover, così, rinunciare alla sua libertà locomotoria.

Infatti, il cane guida restituisce integralmente al cieco la libertà locomotoria

e tra loro si instaura un rapporto che col tempo si accresce e si consolida fino a raggiungere un livello massimo nel quale essi comunicano istintivamente e senza alcuna remora. A tutt'oggi il cane guida non ha il diritto di entrare nel luogo di lavoro del privo di vista e nemmeno nelle scuole o nei luoghi didattici dove il cieco si reca, ponendo così in essere una discriminazione palese che si estrinseca nell'impossibilità per il non vedente di occupare un posto di lavoro o frequentare l'università o una scuola di qualunque tipo essa sia, tranne le scuole speciali per non vedenti dove il cane ha diritto di accesso.

Discriminazione palese e regresso perché accanto ad una normativa che permette l'accesso dei cani guida agli esercizi aperti al pubblico e ad ogni mezzo di trasporto pubblico, non è contemplata alcuna norma per altri luoghi dove il cieco si reca, non ultimi il luogo di lavoro e la scuola.

Nel momento in cui un cieco entra nell'edificio ove svolge attività lavorativa, se non è accompagnato dal suo cane guida incontra oggettive difficoltà derivanti dal rapporto di forte interdipendenza anche psicologica instaurato con l'animale.

Altri ostacoli supplementari derivano dalla necessità di dover affidare a qual-

cuno, non sempre presente o disponibile, il cane guida a cui non è consentito l'ingresso nell'edificio. Difficoltà oggettiva, difficilmente sanabile visto che il cane accompagna il cieco ovunque egli vada, perché a questo esso è preposto.

La proposta di legge in oggetto intende affrontare un duplice ordine di problemi: primariamente, intende sanare il disagio provocato al cieco dal vuoto legislativo prevedendo, perciò, la possibilità di accesso ai suddetti luoghi con il cane guida, colmando così una lacuna legislativa e allievando, seppur in minima parte, il disagio e le difficoltà causate al non vedente da una normativa ancora incompleta e penalizzante.

Secondariamente, intende estendere il trattamento di trasporto gratuito sui mezzi pubblici anche ai cani in periodo di addestramento, utilizzati dall'addestratore o dall'istruttore, quando per ragioni di insegnamento devono salire su un mezzo pubblico. Ci è sembrato doveroso estendere la gratuità anche ai cani da essi utilizzati perché il trasporto del cane guida è esclusivamente a scopo didattico per il cane stesso e perché la salita e la discesa da un mezzo pubblico rientrano nel programma didattico di insegnamento al cane che si intende trasformare in un cane guida per non vedenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1974, n. 37, è sostituito dal seguente:

« Il privo della vista e gli istruttori o addestratori di cani guida hanno diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida, provvisto di museruola, nei loro viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa ».

2. All'articolo 1 della citata legge n. 37 del 1974 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Al privo della vista è riconosciuto, inoltre, il diritto di accedere al proprio posto di lavoro nonché negli istituti scolastici e didattici accompagnato dal proprio cane guida, provvisto di museruola ».